

Causa C-55/94

Reinhard Gebhard
contro
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Consiglio Nazionale Forense)

«Direttiva 77/249/CEE — Libera prestazione di servizi — Avvocati —
Possibilità di aprire uno studio — Artt. 52 e 59 del Trattato CE»

Conclusioni dell'avvocato generale P. Léger, presentate il 20 giugno 1995 I - 4168
Sentenza della Corte 30 novembre 1995 I - 4186

Massime della sentenza

1. *Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Disposizioni del Trattato — Sfera di applicazione — Esercizio stabile e continuativo, da un domicilio professionale posto in uno Stato membro diverso da quello di provenienza, di un'attività rivolta, fra l'altro, ai cittadini dello Stato ospitante — Inclusione*
(Trattato CE, art. 52)

2. *Libera prestazione dei servizi — Disposizioni del Trattato — Sfera di applicazione — Temporalità delle attività svolte — Criteri — Creazione di una struttura professionale nello Stato membro ospitante — Ammissibilità — Presupposti*
(Trattato CE, art. 60, n. 3)

3. *Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Restrizioni derivanti dall'obbligo di rispettare la normativa sull'esercizio di talune attività nello Stato membro ospitante — Ammissibilità — Presupposti — Requisito di un diploma — Dovere delle autorità nazionali di tener conto dell'equivalenza dei diplomi o delle formazioni*
(Trattato CE, art. 52)

1. Un cittadino di uno Stato membro che, in maniera stabile e continuativa, esercita un'attività professionale in un altro Stato membro in cui, da un domicilio professionale, offre i propri servizi, tra l'altro, ai cittadini di questo Stato, è soggetto alle disposizioni del capo del Trattato relativo al diritto di stabilimento e non a quelle del capo relativo ai servizi.

2. Come risulta dall'art. 60, terzo comma, del Trattato, le disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi contemplano, almeno nel caso in cui la prestazione avviene con lo spostamento del prestatore, la situazione di colui che si sposta da uno Stato membro a un altro non per stabilirvisi, ma per esercitarvi la propria attività in via temporanea.

Il carattere temporaneo della prestazione di servizi dev'essere valutato tenendo conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità della prestazione stessa. Il detto carattere temporaneo non esclude la possibilità per il prestatore di servizi, ai sensi del Trattato, di dotarsi nello Stato membro ospitante dell'infra-

struttura, ivi compreso un ufficio o uno studio, necessaria per il compimento della prestazione.

3. La possibilità, per un cittadino di uno Stato membro, di esercitare il diritto di stabilimento e le condizioni dell'esercizio di questo diritto devono essere valutate in funzione delle attività che egli intende esercitare nel territorio dello Stato membro ospitante.

Allorché l'accesso a un'attività specifica non sia sottoposto ad alcuna disciplina nello Stato ospitante, il cittadino di qualsiasi altro Stato membro ha il diritto di stabilirsi nel territorio del primo Stato e di esercitarvi tale attività. Diversamente, allorché l'accesso a un'attività specifica o il suo esercizio siano subordinati, nello Stato membro ospitante, a determinate condizioni, il cittadino di un altro Stato membro che intenda esercitare tale attività deve, di regola, soddisfarle.

Tuttavia, queste condizioni — che possono consistere in particolare nell'obbligo di possedere determinati diplomi, di iscriversi a un organismo professionale, di assoggettarsi a determinate regole professionali o di conformarsi a una normativa sull'uso dei titoli professionali —, qualora possano ostacolare o scoraggiare l'esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato, come la libertà di stabilimento, devono essere conformi a taluni criteri. Essi sono quattro: applicazione non discriminatoria, giustificazione per motivi imperiosi di interesse pubblico,

idoneità a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e limitazione a quanto necessario per il raggiungimento di questo.

Per quanto riguarda le condizioni attinenti al possesso di un titolo, gli Stati membri hanno l'obbligo di tenere conto dell'equivalenza dei diplomi e, se del caso, procedere ad un raffronto tra le cognizioni e le qualifiche richieste dalle loro norme nazionali e quelle dell'interessato.